



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

I.C. "V. Veneto" CL



Prot. N. 0006080/2024 del 23/10/2024 - In Uscita

Caltanissetta, 22 ottobre 2024

A tutto il personale in servizio
Alle Famiglie
E p.c. DSGA
Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA – Direttiva 2024-25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della normativa vigente;
EMANA LA DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI:

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA **Anno Scolastico 2024/25**

PREMESSA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le consequenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere. La pubblicazione sul sito web dell'istituto costituisce atto di notifica a tutti i destinatari. Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato, con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01);

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al **personale docente**. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"(2047).[...]“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce **al personale dell'area A (collaboratori scolastici)** “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è **necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo** e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Culpa in educando DEI GENITORI:

Art. 30 della Costituzione "È dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli".

Art. 147 del Codice Civile prevede "(...) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) **educare la prole**, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"

Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare (Cass. Civ.- Sent. 28/08/2009). Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009 Cass. Civ.- sent.28/08/2009)

I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi. Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

I genitori hanno il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori. Il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all'indole ed all'educazione, nel senso che deve essere tanto più elevata quanto minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresca di età.

Art. 2048 cod. civ.1°c. CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela.



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

I genitori sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. Se l'onere probatorio circa l'assenza di colpa nella vigilanza si attenua con il crescere dell'età del minore, al contrario, **i doveri educativi permangono costanti nel tempo.**

L'esistenza o meno della colpa in educando va valutata anche in relazione alla gravità della condotta tenuta dal minore. Ed infatti, **più è grave l'illecito da questo commesso più è evidente una carenza educativa da parte dei genitori.**

Tutto ciò premesso e alla luce del Regolamento d'Istituto:

SI DISPONE QUANTO SEGUE

tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente direttiva.

1. Vigilanza ed orario di servizio

- La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio;
- Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico se non in uscita didattica;
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita dei medesimi alunni;
- Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2. Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente comunicazione alla segreteria personale e al responsabile di plesso.

Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai da soli.**

L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dai docenti della classe che, in caso di necessità, potranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a chiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di segreteria.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti. In caso di assenza del personale ATA (CS, AA) provvederà tempestivamente a disporre la sostituzione al fine di garantire il servizio senza interruzioni o ritardi.

3. Sostituzioni di colleghi assenti

Alle sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- In carico a docente in compresenza anche in altra classe se possibile;
- In carico al docente del potenziato;
- In carico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti (tali ore dovranno essere preventivamente autorizzate dalla dirigenza);

4. Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale **responsabilità permane durante le lezioni di eventuali esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione** (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che vigilerà scrupolosamente lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni.

Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e le finestre **aperte, per consentire un adeguato ricambio d'aria.**

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario.



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

5. Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Dirigenza e al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. **Per gli allievi della scuola secondaria, i docenti chiameranno l'appello all'inizio delle ore pomeridiane (dopo la mensa) per rilevare eventuali assenze del pomeriggio.**

6. Uscite alunni

Le **uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.** Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

7. Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

8. Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.

Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

In particolare:

- gli alunni della **Scuola dell'infanzia** devono essere accompagnati al portone dai rispettivi insegnanti e consegnati al genitore/tutore o a persona maggiorenne da questi regolarmente



Rispetto



Tolleranza



Solidarietà

delegata;

- gli alunni della **Scuola Primaria** devono essere accompagnati al portone dai rispettivi insegnanti, assicurandosi della presenza del genitore/tutore o persona maggiorenne da questi regolarmente delegata;
- gli alunni della **Scuola Secondaria di 1° grado** sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato;
- dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

9. Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o eccezionalmente al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile**. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

10. Spostamento alunni

La sorveglianza in palestra, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, è affidata ai docenti anche durante gli spostamenti all'andata e al ritorno.

Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

11. Infortuni alunni

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, nel dopo mensa e in generale durante l'attività didattica, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. I docenti sono pertanto invitati a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio compilando l'apposita dichiarazione.

12. Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "**esperti**" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "**esperti**" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "**esperti**", l'insegnante **deve restare nella classe** ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.



13. Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate secondo i regolamenti della scuola. **Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico.** L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola e, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

14. Mensa

Si precisa che la mensa è **obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore.**

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti dagli insegnanti assegnati, i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli alunni iscritti in mensa che debbano eccezionalmente uscire durante la pausa pranzo devono giustificare sia l'uscita che l'entrata ed essere accompagnati come previsto al punto 13.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Non è consentito agli alunni introdurre a mensa, cibi portati da casa o diversi da quelli somministrati dal servizio mensa.

15. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso. **È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.**

16. Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

I genitori non possono accedere alle classi.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.

17. Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di



evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte;
- presenza di porte, finestre, armadi, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico-che dovranno risultare sempre apribili - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Ippolito